



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Appello di Trento

Sezione Distaccata di Bolzano

Sezione per le controversie di lavoro e previdenza

riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati:

dott. Johann Pichler Presidente

dott. Lukas Bonell Consigliere estensore

dott. Claudia Montagnoli Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro di cui al numero di ruolo sub. n. 62/2012 R.G.P.

promossa da [redacted] [redacted] [redacted]

[redacted] Tribunale di Previdenza Sociali n. 99078/2012;

con sede in Bolzano, contro il Grande [redacted] persona del

Presidente [redacted] rappresentato e difeso congiuntamente

e/o disgiuntamente dagli avv.ti [redacted] e [redacted]

[redacted] in forza di procura generale alle liti del [redacted] 1 a

rogito [redacted], elettivamente

domiciliato presso la sede di Bolzano, [redacted]

- *appellante* -

contro

[redacted] e: [redacted] BOZZE, nato [redacted]

Oggetto:
benefici previdenziali in materia di amianto

Firmato Da: PICHLER JOHANN Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1c9c - Firmato Da: PECHLANER RUTH Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1c9f - Firmato Da: BONELL LUKAS Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c1c80



[redacted] e ivi residente in via [redacted], [redacted]
c.f. [redacted], nato a [redacted] (GR) il [redacted] 1956 e
residente in Bolzano, via [redacted], assistiti e
difesi dall'avv. Ezio Bonanni ed elettivamente domiciliato in
Bolzano, Corso Italia n. 27, presso e nello studio dell'avv. Daniele
Simonato, come da procura speciale resa rispettivamente a
margine di pagina 1 della comparsa di costituzione in giudizio
d'appello per il signor [redacted] e a margine di pagina 2
della comparsa di costituzione in giudizio d'appello per [redacted]
[redacted]

- appellati -

nonché contro

[redacted] c. [redacted]
[redacted], c. f. [redacted], [redacted], c. f.
[redacted], [redacted], c. f. [redacted]
[redacted], [redacted], c. f. [redacted]
[redacted] c. f. [redacted]
[redacted] c. f. [redacted], tutti
rappresentati nei giusti deleghe a margine della memoria
difensiva in appello dall'avv. [redacted], con domicilio eletto
presso lo studio legale in [redacted], corso [redacted]

- appellati -

alla quale è stata riunita la causa sub n. 64/2013 RGP
promossa

[redacted]



(CF) il ~~_____~~ e residente in Bolzano, via ~~_____~~
~~_____~~, assistito e difeso dall'avv. Ezio Bonanni ed
elettivamente domiciliato in Bolzano, Corso Italia n.27, presso e
nello studio dell'avv. Daniele Simonato, come da procura
speciale resa a margine del ricorso in appello

- **appellante** -

contro

Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, c.f. 80078750587,
con sede in Roma, via Ciro il Grande n.21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente
e/o disgiuntamente dagli avv.ti ~~Lucia Orsingher~~ e ~~Reinhard
Bauer~~ in forza di procura generale alle liti del 23.12.2011 a
rogito ~~Paolo Castellini di Bolzano~~ ~~_____~~, elettivamente
domiciliato presso la sede di Bolzano, C.so Italia 1

- **appellato e appellante incidentale** -

Oggetto: (RG 63/2013 e 64/2013) appello avverso sentenza del
Giudice del Lavoro di Bolzano n. 175/2013 di data
05.07.2013 - benefici previdenziali in materia di
amianto -

Causa decisa all'udienza dell'11.03.2015 con lettura del
dispositivo di sentenza sulle seguenti

CONCLUSIONI

dei procuratori di parte appellante (RG 63/2013) :

Voglia l'Ill.ma Corte, *contrariis rejectis*,

In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 175/13 ed



~~in accoglimento~~ del presente appello ~~_____~~

In via preliminare ~~_____~~

A. Accertare che la sentenza impugnata è in partis quibus nulla e/o viziata per omissione di pronuncia, nonché per non aver esposto neppure in maniera concisa le ragioni giuridiche o di fatto sottese ad una parte della propria decisione; di conseguenza, dichiarare le domande di controparte in partis quibus improponibili e/o inammissibili e/o nulle e/o improcedibili per i motivi sopra riportati.

B. Accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire ~~nonché l'intervenuta~~ decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 d.l. 269/03 P.R. in capo ai ricorrenti/ parti appellate ~~per i~~ sopra esposti ~~motivi~~.

In via principale

C. respingere tutte le domande attoree, in quanto infondate sia in diritto che in punto di fatto , e/o per difetto di allegazioni e prove, assolvendosi l'Inps da ogni pretesa avversaria.

D. Con rifusione delle spese del primo grado di giudizio e di quelle del presente grado, ovvero con compensazione delle stesse e posa a carico dei ricorrenti delle spese della CTU.

E. non computare nell'esposizione qualificata ad amianto gli anni e/o i periodi di interruzione non fisiologica del rapporto lavorativo come CIG, malattia, infortunio, servizio militare etc.

In via istruttoria

F. ove la Corte adita lo ritenga opportuno, si insiste per



l'ammissione a prova contraria sui capitoli del ricorso, in quanto ammessi, ed a prova diretta sui nn. Da 1 a 10, 17,19 2° cpv, 20, 22, 34-35, 49-50, 54 2° cpv., 59, 60 2 e 3° cpv, 64, da 77 a 81, 83, a) b) c) e d) da 89 a 93 della memoria di costituzione nonché sui seguenti capitoli:

a) vero che le attività elencate nel ricorso, in quanto tali, non rientrano tra le attività comportanti impiego di amianto come materia prima

b) vero che le attività lavorative e le operazioni esecurate dai dotti i Sigg. , , , non sono state riconosciute dall'Inail come esposizione qualificata all'amianto ai sensi degli artt. 24 e 31 del D. Lgs. n. 277/91 e succ. mod.?

c) conforme la dichiarazione/opinione/consulenza che mi viene rammostrata

d) Vero che il reparto FinitR si trova dislocato vicino all'uscita dell'autostrada Bolzano Sud e quindi è separato dalla sede principale delle acciaierie?

e) Vero che gli ordini delle materozze venivano fatti frequentemente e senza che si potessero formare grosse giacenze nei magazzini, anche perché in materiale igroscopico?

f) Vero che gli ordini di guarnizioni, corde, nastri, ferodi in amianto venivano fatti frequentemente e senza che si potessero formare grosse giacenze nei magazzini?

g) Vero che gran parte del materiale bonificato conteneva amianto in percentuale molto bassa, essendo costituito per



oltre il 90% da materiale non tossico (p. es. cemento)?

Si indicano come testi Helmut Renzler, Helmut Rabensteiner presso Inps di Bolzano, tecnico Contarp dott. ██████████

presso Inail Bolzano, dott. ██████████, ██████████, ing.

██████████ presso Acciaierie di Bolzano, ██████████, ██████████,

Antonio ██████████, ██████████, ██████████, ██████████,

Antonio ██████████, ██████████, ██████████, Antonio ██████████,

Stefano ██████████, Fabio Botto, Vangelista ██████████,

Paolo ██████████, Antonio ██████████ di Bolzano, Marco Pichler

██████████ con riserva di indicare gli indirizzi.

Deposita altresì atto di transazione intervenuto tra l'INPS e gli appellati ██████████, ██████████, ██████████,

██████████, ██████████, ██████████, ██████████,

██████████ e ██████████, con il quale gli appellati

rinunciano sia alle domande del I grado del giudizio che alla

costituzione in appello ed ai diritti loro riconosciuti dalla

sentenza impugnata con compensazione delle spese in

entrambi i gradi di giudizio e rifusione di quanto l'INPS aveva

già versato all'avv. Bonanni, nonché l'accollo delle spese della

CTU.

dei procuratori delle parti appellate ██████████ e

Pichler, Francesco (CG 63/2013):

Piaccia all'On.le Corte adita, reiectis contrariis, volere:

- dichiarare l'inammissibilità, improcedibilità e nullità del

ricorso in appello, per violazione della norma di cui all'art. 434



c.p.c. e/o 414 c.p.c. e/o 437 c.p.c., nei termini già evidenziati nella sua ~~comparsa di~~ costituzione;

- ancora in via pregiudiziale, dichiarare la carenza di interesse ad agire di INPS e/o il difetto di interesse ad impugnare dell'INPS in relazione al Sig. ~~██████████~~ le cui domande in primo grado sono state rigettate dal Giudice del lavoro, e per gli effetti dichiarare inammissibile e improcedibile l'atto di appello;

- in via istruttoria, rigettare tutte le richieste avversarie, e nella non creduta ipotesi di ammissione, ammettere tutte le richieste istruttorie formulate nel ricorso di primo grado, anche come prova contraria rispetto a quella articolata dall'INPS.

Si insiste, in particolare per l'appellante ~~██████████~~, per l'ammissione della prova testimoniale e degli ordini di esibizione ex art. 210 cpc, per la richiesta di informativa ex art.213 cpc all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige in ordine ai dati epidemiologici per patologie asbesto correlate; quindi per la integrazione della CTU ovvero della rinnovazione della CTU limitatamente ai periodi dal ~~██████████~~ 1993 al deposito del ricorso; per ~~██████████~~ tener conto anche dei periodi dal '75 al 31.01.1986.

Nel merito:

a) per quanto riguarda il Sig. ~~██████████~~ dichiarare inammissibile e improcedibile l'atto di appello, per quanto illustrato sub capo b) della comparsa, ovvero rigettarlo nel merito, perché infondato in fatto ed in diritto, con conferma



della Sentenza di primo grado;

b) per quanto riguarda il Sig. ~~Placido F...~~, dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'atto di appello per i motivi sub capo a) della comparsa, anche perché tutte le sue domande sono state rigettate dal Tribunale di Bolzano e l'INPS non è soccombente e quindi non legittimata a proporre appello, ed in ogni caso per quanto illustrato sub capo b), e comunque insiste per la immediata declaratoria di estromissione, anche in ragione della impugnazione che ha avanzato nei confronti della Sentenza del Tribunale di Bolzano con l'atto di appello iscritto al n.64/13 in data 31.12.2013, Giudice Relatore Dott.ssa C. Montanoli, con prossima udienza 12.03.2014 (cfr. doc.2 del fascicolo di grado di appello), avendo ottenuto il rigetto delle sue domande;

Nel caso in cui i due procedimenti fossero riuniti, accogliere tutte le conclusioni come formulate nell'atto di appello già pendente e peraltro già notificato ad INPS, con rivalutazione anche per il Sig. ~~Placido F...~~ di tutti i periodi dedotti e/o accertati di esposizione qualificata all'antico (anche per il primo periodo di esposizione qualificata dal 1975 al 31.01.1986, e per il periodo successivo al 31.12.1992- di cui all'atto di appello con il coefficiente 1,5, utile per maturare anticipatamente il diritto alla prestazione, e/o adeguare i ratei pensionistici, ex art. 13 comma 8 legge 257/92 (ex art. 47 co. 6 bis l. 326/03 e art. 3 comma 132 l. 350/03), ovvero in



subordine e per tuziorismo con il coefficiente 1,25, con ogni consequenziale statuizione, e comunque con accoglimento di ogni altra domanda da lui formulata;

Vittoria di spese, diritti ed onorari del secondo grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari, ex art. 93 c.p.c.

Nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello si chiede la compensazione delle spese legali, tenendo conto (a) dell'effettiva esposizione degli appellati; (b) del rischio morbigeno nell'ambiente di lavoro; (c) della natura del diritto fatto valere; e di ogni altro motivo di cui in premessa tenendo conto delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

**del procuratore delle parti appellate ~~Reneo Alessandro~~
~~Enrico Stefano, Giuliana Sabina, Roberto Nicchiatti~~
~~Stefano, ~~Massimo Spandorelli~~~~ (RG
63/2013):**

Gli appellati si costituiscono nel giudizio di appello ai soli fini della stipulazione di un accordo transattivo che definisca la lite pendente, chiedendo, in via di estremo subordine, il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado.

**del procuratore della parte appellante ~~Riccardo~~ (RG
64/2013):**

Richiamato integralmente il contenuto del ricorso di primo grado e di tutte le successive deduzioni, produzioni e difese, piaccia all'Ecc.ma Corte, in funzione di Magistratura del lavoro, reiectis



contrariis, volere

a. in accoglimento del gravame, in via istruttoria:

ammettere la prova testimoniale e gli ordini di esibizione ex art.210 c.p.c. e richiesta di informativa ex art. 213 c.p.c. all'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in ordine ai dati epidemiologici, per patologie asbesto correlate, e/o se del caso la rinnovazione della CTU, *limitatamente ai periodi dal 1 gennaio 1993 al dì del deposito del ricorso, specificando che la perizia non si impugna per il riconoscimento fino al 31.12.92, e ogni altro mezzo ex art. 437 c.p.c.;*

b. in accoglimento del gravame, e previa ammissione degli accertamenti di cui al capo sub.a, e in riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Bolzano n.175/13, nei capi di cui a pag.17 (dispositivo) e nei capi da pag.14 ultimo capoverso fino a pag. 16 ultimo capoverso (e quindi prime tre righe di pag.14), e previa ricostruzione dei fatti nei termini di cui al capo I della motivazione che si intende qui riscritto, con diversa ricostruzione dei fatti e quindi accertata ed affermata l'esposizione qualificata (oltre la soglia delle 100 ff/1 nella media delle 8 ore lavorative per ogni anno) dell'appellante in aggiunta al periodo già riconosciuto dall'INAIL, e quindi dal 1975 al 31.01.1986, e poi in prolungamento del periodo già certificato da INAIL, e riconosciuto dallo stesso CTU (31.12.92), per tutti i periodi di cui al ricorso di primo grado, che si intende riscritto, e comunque per un periodo ultradecennale in favore dell'appellante, in forza di tutti i motivi e



capi di cui al su esteso atto di appello, *condannare l'INPS a rivalutare la posizione contributiva dell'appellante per tutti i periodi dedotti e/o accertati di esposizione qualificata all'amianto, con il coefficiente 1,5 utile per maturare anticipatamente il diritto alla prestazione e/o adeguare i ratei pensionistici, ex art. 13 comma 8 legge 257/92 (ex art.47 comma 6 bis L. 326/03 e art.3 comma 132 L. 350/03), ovvero in subordine e per tuziorismo con il coefficiente 1,25 con ogni consequenziale statuizione, e comunque con accoglimento di ogni altra domanda da lui formulata;*

Accogliere l'atto di appello e per gli effetti tutte le domande così come formulate dal signor **[REDACTED]** nel ricorso di primo grado, che si intende qui riscritto e parte integrante delle presenti conclusioni, e delle ragionevolissime probabilità di accoglimento del gravame, per i motivi già dispiegati.

Con il favore delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale se ne dichiara antistatario ex art.93 c.p.c.

Nella non creduta ipotesi di rigetto dell'appello, la difesa del signor **[REDACTED]** chiede la compensazione delle spese legali, tenendo conto (a) dell'effettiva esposizione dell'appellante; (b) del rischio morbigeno nell'ambiente di lavoro; (c) della natura del diritto fatto valere; (d) della oscillante giurisprudenza, e di ogni altro motivo di cui in premessa tenendo conto delle norme di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.

Dichiarare inammissibile, improcedibile e nullo l'appello



incidentale.

dei procuratori della parte appellata e appellante incidentale

INPS (RG 64/2013):

Voglia l'Ill.ma Corte, *contrariis reiectis*,

In via preliminare

A. si chiede la riunione del presente procedimento a quello sub R.G. 63/2014, giudice relatore dott. Bonell, con prima udienza fissata per la data del 12.3.2014.

B. Poiché il fascicolo dell'ente di primo grado con tutta la documentazione allegata è stato depositato con l'appello nel procedimento sub ~~R.G. 63/14~~ autorizzare l'Inps a ritirare tale fascicolo, dando un termine per estrarne copia da depositare nel presente procedimento, ovvero considerare il fascicolo di I grado depositato nel procedimento sub R.G. 63/14 anche ai fini del presente procedimento.

C. Accertare e dichiarare l'inammissibilità dei documenti nuovi prodotti da controparte nel presente grado di giudizio (docc. 2 e 3 del fascicolo di II grado) e quindi espungerli dal fascicolo di causa nonché dal ricorso in appello ~~e/o considerarli~~ tamquam non esset di per i motivi di cui sopra

D. Accertare il giudicato in parte qua della sentenza impugnata

In via principale

E. Rigettare le domande di parte appellante principale in quanto infondate in diritto ed in fatto e/o per difetto di allegazioni e prove nonché la carenza di interesse ad agire di



parte avversa, con conferma dell'impugnata sentenza.

F. In via di subordine, nel caso di accoglimento delle avverse pretese non computare nell'esposizione qualificata ad amianto gli anni e/o i periodi di interruzione non fisiologica del rapporto lavorativo come CIG, malattia, infortunio, servizio militare etc.

In via di appello incidentale

In parziale riforma della sentenza di primo grado n. 175/13 ed in accoglimento del presente appello incidentale

G. Accertare che la sentenza impugnata è in partis quibus nulla e/o viziata per omissione di pronuncia, nonché per non aver esposto neppure in maniera concisa le ragioni giuridiche o di fatto sottese ad una parte della propria decisione; di conseguenza, dichiarare le domande di controparte in partis quibus improponibili e/o inammissibili e/o nulle e/o improcedibili per i motivi sopra riportati.

H. Accertarsi e dichiararsi la carenza di interesse ad agire nonché l'intervenuta decadenza dall'azione giudiziale ex art. 47 d.l. 269/03 P.R. in capo al ricorrente/ appellante principale per i sopra esposti motivi.

I. respingere tutte le domande attoree , in quanto infondate sia in diritto che in punto di fatto , e/o per difetto di allegazioni e prove, assolvendosi l'Inps da ogni pretesa avversaria.

J. Con rifusione delle spese del primo grado di giudizio e di quelle del presente grado, ovvero con compensazione delle stesse e posa a carico dei ricorrenti delle spese della CTU.



In via istruttoria

K. Ci si oppone alla richiesta di rinnovazione della consulenza ex adverso richiesta perché non può sopperire alle carenze probatorie del ricorrente.

L. In via istruttoria, ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali ex adverso richieste perché generiche ed in quanto inidonee (e neppure tendenti) a dimostrare il superamento della soglia di esposizione (elemento invece costitutivo del diritto fatto valere e condizione necessaria al conseguimento del beneficio previsto dall'art. 13 comma 8 della legge n.257/1992), specie successivamente al 1992 e/o riferiti a reparti/mansioni cui il ricorrente non era addetto ed anche perché non comprovanti un rischio qualificato per lo stesso, tenendo peraltro conto che il rischio c.d. ambientale è stato escluso. Ci si oppone altresì all'ammissione delle prove testimoniali formulate tardivamente in corso di causa (e quindi oltre la prima udienza) ed a mezzo di testi indicati tardivamente (vale a dire oltre la prima udienza)

M. Ci si oppone, in subordine nella denegata ipotesi di non accoglimento di quanto eccepito sopra, anche alle prove del ricorso di cui ai punti per i seguenti motivi: da 2 a 11 irrilevanti, 12 e 13 generici e irrilevanti, da 15 a 18 generici e valutativi, da 19 a 21 in quanto documentali, generici, valutativi, da 23 a 25 generici, 27 valutativo e generico, 28 generico, da 33 a 37 documentali, 38 generico, 47-48 valutativi



ricorrenti in analoghi giudizi, pendenti, verso l'Inps nei ricorsi sub R.G 151/11, 114/11 e 230/11 avanti il Tribunale di Bolzano e quindi aventi interesse ad un accertamento di esposizione qualificata nella presente causa da far valere nel loro giudizio e per lo stesso motivo se ne eccepisce l'inattendibilità.

O. si insiste per l'ammissione a prova contraria sui capitoli del ricorso avverso, in quanto ammessi, ed a prova diretta sui nn. da 1 a 10, 17,19 2° cpv., 20,23,34-35, 49-50, 54 2°cpv., 59, 60 2 e 3° cpv, 64, da 77 a 81, 83 a),b),c) e d), da 89 a 93 della memoria di costituzione nonché sui seguenti capitoli:

a) vero che le attività elencate nel ricorso, in quanto tali, non rientrano tra le attività comportanti impiego di amianto come materia prima ;

c) confermo la dichiarazione/parere/consulenza che mi viene rammostrata;

d) vero che il reparto FinitR si trova dislocato vicino all'uscita dell'autostrada Bolzano-Sud e quindi è separato dalla sede principale delle acciaierie;

e) Vero che gli ordini delle materozze venivano fatti frequentemente senza che si potessero formare grosse giacenze nei magazzini, anche per il materiale igroscopico;

f) Vero che gli ordini di guarnizioni, corde, nastri, ferodi in amianto venivano fatti frequentemente e senza che si potessero formare grosse giacenze nei magazzini.



g) Vero che gran parte del materiale bonificato conteneva amianto in percentuale molto bassa, essendo costituito per oltre il 90% da materiale non tossico (p. es. cemento)?

Si indicano come testi Helmut Renzler, Helmut Rabensteiner presso Inps di Bolzano, tecnico Contarp dott. ~~Giuseppe Pal~~

presso Inail Bolzano, ~~dott. Crasta~~, ~~Enzo Giovannini~~, ing.

~~Antonio Sangova~~ presso Acciaierie di Bolzano, ~~Lorenzo Gaspari~~,

~~Antonio Sangova~~, ~~Giuliano Dalmas~~, ~~Sergio Gioia~~, ~~Federico~~

~~Antonio~~, ~~Ferdinando Giusepp~~, ~~Enzo Marcell~~, ~~Antonio Sangova~~,

~~Cristoforo Morgante~~, ~~Ennio Botta~~, ~~Vangelista Luigi~~, ~~Lirussi~~,

~~Enrico Badorani~~, ~~Andrea Spanu~~ di Bolzano, ~~Mario Peria~~

~~Enrico Badorani~~ con riserva di indicare gli indirizzi.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In primo grado il processo, secondo il resoconto datone nella sentenza impugnata, ha avuto svolgimento come segue:

“Con ricorso depositato il 5.4.2011 i sig.ri ~~Bosco Alessandro~~,

~~Faureto Stefano~~, ~~Giuliano Sabino~~, ~~Mario Palmi~~, ~~Nichetti~~

~~Stefano~~, ~~Glietta Marco~~, ~~Picciollo Franco~~, ~~Spascerotto Massimo~~

~~Spascerotto Rudolf~~ convenivano in giudizio l'INPS chiedendo al

~~Tribunale~~ di accertare che erano stati esposti all'amianto per

periodi ultradecennali ed avevano diritto di ottenere il beneficio di

accredito/rivalutazione previdenziale ~~previsto dall'art. 13 l.~~

257/92 e per l'effetto ~~di riconoscere loro i benefici relativi previsti~~

dalla l. 27.03.1992 n. 257 e successive modifiche, con condanna

dell'INPS ad accreditare i contributi relativi sulla loro posizione



previdenziale ed a versare loro tutti gli arretrati maturandi/ti sulla pensione.

I ricorrenti allegavano in particolare:

-di aver lavorato alle dipendenze della 'Acciaierie Valbruna' presso

lo stabilimento di Bolzano via Volta n. 4 e 37;

-di essere stati esposti in misura qualificata per periodi superiori ai

10 anni e specificati individualmente ed analiticamente

in un rapporto di lavoro all'amianto, redatto

dalla Contarp, Direzione Provinciale di Bolzano aveva

riconosciuto in un parere tecnico l'utilizzo di materiali contenenti in

certi reparti delle Acciaierie e l'esposizione qualificata di dipendenti,

limitando i periodi di riconoscimento fino al 1992 per i reparti

e al 1988 per il magazzino generale;

-che il parere della Contarp non era condivisibile nella parte in cui

aveva riconosciuto l'esposizione qualificata solo di lavoratori

addetti ad alcuni reparti e non ad altri, ovvero aveva limitato il

riconoscimento solo fino al 1992/1988,

che il sig. Boscolo aveva ottenuto certificato di esposizione

all'amianto dall'INAIL dal 26.09.1989 al 31.12.1992, Ottobello dal

6.11.1980 al 24.07.1987 e dal 18.09.1989 al 31.12.1992, Piccinillo

dal 1.2.1986 al 31.12.1992, Spazzamento dal 5.9.1983 al

31.12.1992 e Spazzamento dal 1.10.1986 al 31.12.1992, mentre i

signori F. [redacted], G. [redacted], M. [redacted] N. [redacted] pur svolgendo attività

lavorativa nel sito contaminato non avevano ottenuto il certificato e

la relativa domanda era stata rigettata [...]



Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 9.9.2011 si costituiva in giudizio l'INPS eccependo:

-innanzitutto che il numero delle settimane contributive accreditate già dall'INPS (ad alcuni ricorrenti ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~) avrebbe dovuto essere riverificato, in considerazione dei periodi di CIG, servizio militare, malattia ~~XXXXXXXXXX~~ infortunio;

-inoltre l'improponibilità della domanda giudiziale / inammissibilità del ricorso giudiziale per mancanza di previa domanda amministrativa all'INPS; l'improcedibilità del ricorso ex art. 443 c.p.c. per mancata presentazione di un ricorso amministrativo;

-la decadenza ex art. ~~47~~ comma 5 d.l. 269/2003 conv. in l. 326/2003 ed ex artt. 1 e 3 d.m. 27.10.2004;

-l'inammissibilità della domanda giudiziale di pensione.

Nel merito l'INPS contestava poi la sussistenza dell'asserita esposizione all'amianto [...]"

Acquisita, anche con ordini di esibizione, documentazione varia ed espletata ctu, a mezzo il dott. Giorgio Perini, l'adito Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro definiva la vertenza con sentenza n. 175/13 dd. 5.7.2013.

Con la stessa:

-riteneva superabili l'eccezione dell'INPS di improponibilità della domanda giudiziale / inammissibilità del ricorso giudiziale per mancanza di previa domanda amministrativa nonché, salvo per i soli ricorrenti ~~XXXXXXXXXX~~ e ~~XXXXXXXXXX~~, che non risultavano avere presentato domanda all'INAIL prima del 2.10.2003, l'eccezione di



decadenza ex art. 47 d.l. 269/03 ed artt. 1 e 3 d.m. 27.10.2004,
-riteneva tuttavia nel merito sufficientemente comprovata
un'esposizione ultradecennale all'amianto unicamente per i
ricorrenti **Olivetto** e **Sprengel**,

-rigettate quindi le domande degli altri ricorrenti, accertava e
dichiarava il diritto del sig. **Olivetto** alla rivalutazione della
propria anzianità contributiva mediante applicazione del
coefficiente di legge 1,5 in relazione al periodo lavorativo 1.1.1993
- 31.12.1993 (*"siccome il precedente periodo 6.11.1980 -
24.07.1987, 18.09.1989 - 31.12.1992 era già stato accreditato"*) e
il medesimo diritto del sig. **Sprengel** in relazione al periodo
5.9.1983 - 31.12.1993,

-condannava l'INPS alla rifusione ai ricorrenti di metà delle spese
di lite e poneva a definitivo integrale carico dell'Istituto quelle di
ctu.

Contro la sentenza l'INPS interponeva appello con ricorso dep. il
30.12.2013, con il quale:

1) reiterava l'eccezione, che in prime cure non sarebbe stata
esaminata, di *"inammissibilità del ricorso introduttivo e delle
domande ivi formulate di riconoscimento della rivalutazione
contributiva per gli anni per i quali la rivalutazione ex l. 257/92 era
già stata operata dall'INPS in via amministrativa (ancorché
provvisoria) ..., nonché, se le domande di riconoscimento avessero
dovuto valere come contestazione in ordine alla provvisorietà e/o
erroneità dell'accreditamento dei contributi rivalutati, la nullità del*



ricorso ex art. 414 c.p.c. o quantomeno l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c.”,

2) faceva nuovamente valere “che la domanda di pensione, poiché era stata spedita per posta, senza autentica di firma ovvero accompagnamento di copia del documento di identità (art. 38 d.P.R. 445/00) e quindi non riferibile ad alcun soggetto e poiché era priva della documentazione necessaria per poter essere ~~razionata, non~~ poteva essere considerata domanda amministrativa”, con la conseguenza della “improponibilità in parte qua del ricorso giudiziale”

3) riproponeva la propria eccezione “di inammissibilità/improponibilità del ricorso sempre nella parte relativa al riconoscimento del diritto a pensione con rivalutazione ed interessi per mancanza delle condizioni di legge (contribuzione sufficiente, età anagrafica, cessazione dall'attività lavorativa) e quindi dell'interesse ad agire”.

4) riproponeva l'eccezione di decadenza ex art. 47 d.l. 269/03,

5) contestava l'interpretazione data all'art. 13 co. 8 l. 257/92, mod. dall'art. 1 co. 1 d.l. 169/93 conv. in l. 271/93, dal primo Giudice e secondo cui il primo dei due requisiti previsti dalla norma, ossia lo svolgimento da parte del lavoratore di attività soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti all'esposizione all'amianto, sarebbe “assorbito dal secondo”, della esposizione ultradecennale alla sostanza,



6) contestava la ricostruzione in fatto operata dal ctu e recepita dal Giudice del lavoro secondo cui i due ricorrenti in prime cure vittoriosi sarebbero rimasti esposti al rischio specifico per periodi ultradecennali, nei termini richiesti dall'art. 13 co. 8 cit.,

7) si doleva, in ogni caso, dell'iniquità dell'adottato regolamento delle spese processuali e di ctu.

Formulava coerenti conclusioni.

Costituendosi in giudizio, gli appellati e contestavano l'ammissibilità e la fondatezza dell'impugnazione, chiedendone il rigetto con vittoria di spese.

All'udienza di discussione del 12.3.2014 si costituivano anche gli altri appellati, ma al solo dichiarato fine *"della stipulazione di un accordo transattivo che defnì[sse] la lite pendente"*, e l'INPS alla medesima udienza dimetteva atto di transazione con gli stessi già firmato in sede stragiudiziale in data 11.3.2014. ---

Con distinto ricorso dep. il 31.12.2013 contro la medesima sentenza aveva interposto appello anche il sig. Franco Piccirillo, insistendo acché la propria esposizione al rischio morbigeno specifico fosse giudizialmente accertata, a tutti gli effetti di legge, oltreché per il periodo già riconosciuto dall'INAIL, dal 1.2.1986 al 31.12.1992, anche per quelli ulteriori oggetto del ricorso in prime cure (e quindi, senza soluzione di continuità, *"dal 16.06.1975 a tutt'oggi"*). A fondamento del gravame illustrava ampiamente che le disimpegnate mansioni di *"refrattarista"* avevano comportato durante l'intero periodo oggetto di causa la perdurante



esposizione a polveri di amianto, in quantità mediamente

superiori ai limiti di legge.

L'INPS si costituiva per ~~la prima volta~~ in via di appello incidentale e riproponeva:

1) la propria eccezione *“che la domanda di pensione, poiché era stata spedita per posta, senza autentica di firma ovvero accompagnamento di copia del documento di identità (art. 38 d.P.R. 445/00) e quindi non riferibile ad alcun soggetto e poiché era priva della documentazione necessaria per poter essere esaminata, non poteva essere considerata domanda amministrativa”*, con la conseguenza della *“improponibilità in parte qua del ricorso giudiziale”*,

2) l'eccezione *“di inammissibilità/improponibilità del ricorso sempre nella parte relativa al riconoscimento del diritto a pensione con rivalutazione ed interessi per mancanza delle condizioni di legge (contribuzione sufficiente, età anagrafica, cessazione dall'attività lavorativa) e quindi dell'interesse ad agire”*,

3) nonché l'eccezione di decadenza *ex art. 47 d.l. 269/03*;

4) inoltre lamentava, negli stessi termini come nel già proposto appello principale, l'iniquità dell'adottato regolamento delle spese processuali e di ctu. ---

All'udienza del 12.3.2014 le due cause venivano riunite ai sensi dell'art. 335 c.p.c. ed alla successiva udienza dell'11.3.2015 la Corte le definiva come da dispositivo in calce riportato, di cui veniva data lettura.



1) In primo luogo l'INPS reitera nella presente sede di appello l'eccezione di *"inammissibilità del ricorso introduttivo e delle domande ivi formulate di riconoscimento della rivalutazione contributiva per gli anni per i quali la rivalutazione ex l. 257/92 era già stata operata dall'INPS in via amministrativa (ancorché provvisoria) ..., nonché, se le domande di riconoscimento avessero dovuto valere come contestazione in ordine alla provvisorietà e/o erroneità dell'accREDITAMENTO dei contributi rivalutati, la nullità del ricorso ex art. 414 c.p.c. o quantomeno l'improcedibilità ex art. 443 c.p.c."* Lamenta che *"sul punto la sentenza impugnata nulla dice"*, e vi è quindi *"omissione di pronuncia"*.

Senonché il Giudice del lavoro ha accolto le ~~domande~~ che dei due ricorrenti usciti (parzialmente) vittoriosi dal giudizio di prime cure, sigg. e limitatamente ai periodi non già riconosciuti dall'INPS in sede amministrativa, in particolare per il sig. (che a differenza del secondo ricorrente vittorioso sig. , già si era visto riconoscere periodi di esposizione anche dall'ente previdenziale) unicamente per il periodo lavorativo 1.1.1993 - 31.12.1993 (*"siccome il precedente periodo 6.11.1980 - 24.07.1987, 18.09.1989 - 31.12.1992 era già stato accreditato"*).

Ne consegue che l'INPS, *in parte qua* vittorioso nel merito, appare privo di ogni interesse a un (ri)esame da parte di questo giudice d'appello delle pur sottese pregiudiziali questioni in rito.

2) Con la seconda riproposta eccezione pregiudiziale l'Istituto fa



valere "che la domanda di pensione, poiché era stata spedita per posta, senza autentica di firma ovvero accompagnamento di copia del documento di identità (art. 38 d.P.R. 445/00) e quindi non riferibile ad alcun soggetto e poiché era priva della documentazione necessaria per poter essere esaminata, non poteva essere considerata domanda amministrativa", con la conseguenza della "improponibilità in parte qua del ricorso giudiziale".

Ora, se con l'inciso "improponibilità in parte qua", l'INPS avesse inteso riferirsi alle sole richieste di pensione come tali, anche sul punto farebbe difetto una sua soccombenza in prime cure, essendosi il Tribunale invero limitato ad accertare il diritto dei sigg. ~~Olivero~~ ~~Spaccavento~~ alla rivalutazione delle rispettive anzianità contributive in relazione ai periodi 1.1.1993 - 31.12.1993 e, rispettivamente ~~5.9.1983~~ - ~~31.12.1993~~, senza tuttavia, come ancora chiesto in ricorso, "dichiara[re] anche] il diritto a pensione e/o rivaluta[re] le ~~relative~~ prestazioni previdenziali, se già erogate e per i ~~relati~~ ~~maturati e~~ ~~maturandi~~".

A volere invece ritenere il motivo di gravame in senso più ampio, ossia riferito anche a quella parte della domanda amministrativa presentata dal sig. ~~Olivero~~ in data 7.1.2010 (doc. 6 dell'Istituto) con cui si chiedeva (non l'immediata attribuzione di una pensione, ma:) il riconoscimento della rivalutazione in ragione del 1,5 dei periodi di esposizione qualificata all'amianto, esso sarebbe comunque, ad avviso del Collegio, infondato nel merito.

Deve preliminarmente prendersi atto che anche al fine di



azionare giudizialmente una domanda siffatta la più recente giurisprudenza di legittimità riterrebbe necessaria la preventiva attivazione di un procedimento amministrativo presso l'INPS (p.es. C. 11400/12 e 16592/14; invece nel senso della non necessità della domanda amministrativa v. ancora C. 21862/04). Sennonché le due successive domande dd. 2.12.2009/7.1.2010 e, rispettivamente, 19.2.2010 presentate dal sig. ~~Clintto~~ (doc. 6 cit.), al detto scopo appaiono comunque essere state idonee, e la mancata allegazione di copia del documento di identità del sottoscrittore può qualificarsi una mera irregolarità: tale peraltro è stata considerata anche dall'INPS nelle sede amministrativa, in cui l'Istituto comunque ha adottato su entrambe proprie determinazioni e non dubitato in alcun modo della loro ~~autenticità~~, v. (ancora nel cit. all. 6) i provvedimenti dd. 7.1.2010 e 25.2.2010; la allegazione di copia del documento di identità potrebbe invece considerarsi, se mai, insostituibile nel diverso caso, ancora regolato dall'art. 38 d.P.R. 445/2000, della presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in cui, in difetto, potrebbe dubitarsi dell'applicabilità delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni false; o nel caso (in tale senso deciso da C.d.S., Sez. IV, dd. 02/09/2011 n. 4967) dell'istanza di partecipazione a una gara pubblica, in cui vi sono da tutelare gli interessi – alla regolarità anche formale della procedura – degli altri competitori; comunque, con la presa in esame da parte dell'amministrazione un'eventuale irregolarità sarebbe in ogni



caso rimasta superata.

Quanto alla mancata allegazione di documentazione va invece rilevato che nella domanda dd. 19.2.2010 il ricorrente ha espressamente fatto riferimento alla *“documentazione in Vostro possesso”*, con richiamo dei procedimenti già svoltisi per il riconoscimento dei benefici contributivi presso l'INAIL e poi presso lo stesso INPS (che per i periodi di cui sopra avrebbe riconosciuto il diritto alla supervalutazione già in sede amministrativa), e che egli evidentemente non era in possesso di significativa documentazione diversa da quella già nota all'amministrazione (va rilevato che lo stesso INPS ha prodotto nella presente causa, nel subfascicolo suo all. 6, copia della dichiarazione dd. 22.2.2002 dell'Ufficio personale della soc. Acciaierie Valbruna s.p.a. circa le mansioni svolte dal sig. ~~Giuseppe~~ dal 6.11.1980 al 22.2.2002, documento che quindi evidentemente era già stato in suo possesso all'epoca del procedimento amministrativo).

3) Non essendo comunque stata riconosciuta alcuna pensione nemmeno appare suscettibile di essere esaminata nel merito l'ulteriore riproposta eccezione dell'INPS *“di inammissibilità/improponibilità del ricorso sempre nella parte relativa al riconoscimento del diritto a pensione con rivalutazione ed interessi per mancanza delle condizioni di legge (contribuzione sufficiente, età anagrafica, cessazione dall'attività lavorativa) e quindi dell'interesse ad agire”*.



4) Infine, l'INPS riterrebbe che: *“A differenza di quanto argomentato nella sentenza appellata, al presente caso è applicabile solo la disciplina ex d.l. 269/2003, in quanto la l. 350/2003 è entrata in vigore successivamente alla chiusura del procedimento amministrativo avanti l'INAIL.”*, e su tale premessa riterrebbe che i ricorrenti sarebbero incorsi in decadenza ex art. 47 d.l. 269/03, essendosi esauriti gli effetti delle originarie domande amministrative all'INAIL, anteriori al 2.10.2003 (presentate da tutti i ricorrenti tranne che dai sigg. Favretto e Marini, v. sopra), già con le determinazioni assunte su di esse dal detto Istituto nel corso del 2002 ed essendo state inoltrate nuove domande all'INAIL solo successivamente al 15.6.2005 (così a p. 18 della Memoria difensiva dell'INPS in prime cure; trattasi del termine fissato dall'art. 1 d.m. 27.10.2004, di 180 gg. dalla sua entrata in vigore, la quale ha avuto luogo, a mente dell'art. 47 d.l. 269/2003, il giorno stesso della pubblicazione del d.m. sulla Gazzetta Ufficiale, 17.12.2004), ed il ricorso giudiziale solo nell'anno 2011.

Sennonché secondo l'interpretazione che appare preferibile: *In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, l'art. 3, comma centotrentadue, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, - con riferimento alla nuova disciplina introdotta dall'art. 47, comma primo, del d.l. 30 settembre 2003, n. 269 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326) - ha fatto salva l'applicabilità della precedente disciplina,*



prevista dall'art. 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL, stabilendo una disciplina ritenuta costituzionalmente legittima da Corte cost. n. 376 del 2008, in quanto espressione di discrezionalità, non irragionevolmente esercitata, del legislatore che, nella disciplina transitoria ha fatto salva la posizione di chi avesse già presentato domanda amministrativa per ottenere il beneficio meno favorevolmente regolato dalle nuove disposizioni (C. 8649 del 30/05/2012; in termini C. 15679 del 11/07/2006, 15008 del 15/07/2005, 21862 del 18/11/2004; l'art. 3 co. 132 l. 350/03 recita: "In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. [omissis]").

Quindi a danno dell'appellato sig. ~~Olivetto~~ che documentatamente (all. 6 dell'INPS) ha proposto la domanda all'INAIL già prima del 2.10.2003 (precisamente il 27.9.2001), l'ulteriore decadenza comminata dallo *ius superveniens*



comunque non avrebbe potuto operare.

B) Merito

1) Preliminarmente l'INPS contesta l'interpretazione data all'art. 13 co. 8 l. 257/92, mod. dall'art. 1 co. 1 d.l. 169/93 conv. in l. 271/93, dal primo Giudice e secondo cui il primo dei due requisiti previsti dalla norma, ossia lo svolgimento da parte del lavoratore di attività soggetta all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti all'esposizione all'amianto sarebbe "assorbito dal secondo" (p. 9 della sentenza gravata), della esposizione ultradecennale alla sostanza.

L'art. 13 co. 8, mod. come sopra, recita: *Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche per il coefficiente di 1,5.*

Ora, innegabilmente per il periodo in cui i ricorrenti si trovavano esposti al rischio l'obbligo assicurativo specificamente correlato sussisteva, ai sensi della tabella 8 e del n. 56 della tabella 4 allegate al d.P.R. 1124/1965, come richiamate dal primo Giudice (in relazione al disposto dell'art. 3 d.P.R. 1124 cit.), ed in relazione operava anche il principio dell'automaticità delle prestazioni ex art. 67 d.P.R., prescindendosi quindi dall'effettivo versamento dei premi assicurativi previsti.

Secondo il n. 56 della tab. 4, in particolare, costituiscono malattie



professionali tabellate, con *“Periodo massimo di indennizzabilità dalla cessazione del lavoro”*: *“Illimitato”*, le: *“Malattie neoplastiche causate dall’asbesto: mesotelioma pleurico, pericardico, peritoneale; carcinoma del polmone”*, e lavorazioni che fanno presumere l’origine lavorativa, le: *“Lavorazioni che espongono all’azione delle fibre di asbesto anche se presenti nel talco”*, e la tab. 8 comprende tra le *“lavorazioni per le quali e’ obbligatoria l’assicurazione contro la silicosi e l’asbestosi”* i *“lavori nella industrie siderurgiche, metallurgiche, meccaniche, nei quali si usino o si trattino materiali contenenti silice libera o che comunque espongano alla inalazione di polvere di silice libera”*.

In questo senso correttamente il requisito assicurativo poteva considerarsi *in parte qua* “assorbito” in quello della fattuale presenza del rischio.

Né siffatta interpretazione renderebbe già di per sé tautologica la duplice previsione della norma, come prospettato dall’INPS, in quanto la sovrapposizione sussisterebbe di per sé soltanto per il periodo di effettiva esposizione al rischio, mentre la lettera della disposizione andrebbe oltre, prevedendo che nel caso che quella si fosse protratta per più di dieci anni, fosse rivalutato mediante applicazione del coefficiente 1,5 non solo il periodo di effettiva esposizione, ma *l’intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto gestita dall’ INAIL*, e quindi anche periodi in cui, in particolare, vi fosse stato bensì



l'astratto rischio dell'inalazione di polvere di amianto e/o azione di fibre di asbesto come da tabelle sopra citt., ma non necessariamente anche il superamento in concreto dei valori limite che la S.C. (sul che v. più ampiamente *infra*) ritiene debba sussistere ai fini dell'integrazione della fattispecie minima di esposizione sottesa all'art. 13 co. 8 (sulla non necessaria coincidenza dei due rischi v. p.es. C. 10185/02: *L'attribuzione del beneficio cui all'art. 13, ottavo comma, legge n. 257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, decreto legge n. 169 del 1993, convertito in legge n. 271 del 1993) presuppone l'adibizione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore - secondo la prova fornita dal lavoratore ex art. 2697 cod. civ. ovvero eventualmente acquisita dal giudice ex art. 421 cod. proc. civ. (ed essendo irrilevante, al riguardo, il mancato rilascio dell'attestazione del datore di lavoro e dell'INAIL nell'ambito della relativa procedura congiunta in sede amministrativa) - ai valori limite indicati nella legislazione prevenzionale di cui al decreto legislativo n. 277 del 1991 e successive modifiche (valori espressamente richiamati dall'art. 3 della predetta legge n. 257 del 1991, così come modificato dall'art. 16 legge n. 128 del 1998), renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare. Nè la esplicita previsione normativa di una*



determinata "soglia" (ribadita dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 5 del 2000) contrasta con le regole del sistema assicurativo gestito dall'INAIL, le quali, consentendo - a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 179 del 1988 - di ritenere l'esposizione a rischio in presenza di una qualsiasi quantità di fibre di amianto, rispondono all'esigenza - propria di tale sistema e non comparabile con la diversa esigenza sottesa all'attribuzione del beneficio ai fini previdenziali - di tutelare il lavoratore al verificarsi di una malattia professionale.

Vero è poi che l'art. 13 co. 8 in commento è stato interpretato da parte della giurisprudenza in senso meno favorevole al lavoratore di quanto non potesse suggerire la sua formulazione letterale, e cioè precisandosi che (C. 4950 del 06/04/2002): *Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1992 va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell'amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l'intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l'amianto (cioè, in pratica, l'intero periodo di assicurazione all'INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell'amianto), atteso che, da un lato, l'estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall'altro, l'intero*



periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'amianto" deve essere inteso - alla luce delle finalità proprie della legge n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 - come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi.

Quindi, *de facto* è vero che *in parte qua* il riferimento anche all'obbligo assicurativo (che nei periodi di qualificata e concerta esposizione al rischio sussiste comunque) sarebbe diventato pleonastico, sennonché ciò sarebbe avvenuto in virtù di un'interpretazione adeguatrice a favore proprio dell'ente previdenziale (che altrimenti, stando alla sola interpretazione letterale, dovrebbe rivalutare periodi più lunghi).

Va inoltre ricordato che ad altre condizioni una tutela corrispondente è prevista anche per i lavoratori non soggetti, a monte, a assicurazione INAIL, v. art. 1, co. 1, d.m. 27.10.2004:

"I lavoratori che, alla data del 2 ottobre 2003, sono stati esposti all'amianto per periodi lavorativi non soggetti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall'INAIL hanno diritto ai benefici previdenziali derivanti da esposizione ad amianto, alle condizioni e con le modalità stabilite dal presente decreto."

Quindi, anche in questa prospettiva i due elementi chiesti contemporaneamente dall'art. 13 co. 8 l. 257/92 e succ. modd.



sono bensì *in parte qua* “automaticamente” compresenti nel caso dei ricorrenti, che evidentemente, quali addetti a “*stabilimento metallurgico*” ex art. 1 co. 3 n. 15 d.P.R. 1124/1965, erano soggetti all’assicurazione INAIL, ma ciò non vale per la generalità dei lavoratori (v. p.es. C. 1179 del 19/01/2007, per gli assicurati non presso l’INAIL, ma l’IPSEMA: “*In tema di benefici contributivi per i lavoratori esposti all’amianto, sarebbe irragionevole ritenere l’esclusione dal beneficio per i lavoratori marittimi, concorrendo ogni altro requisito, sol perché la loro assicurazione contro le malattie professionali, regolata dal T.U. approvato con d.P.R. n. 1124 del 1965, è esercitata dall’IPSEMA (e ancor prima, dalle Casse marittime), anziché dall’INAIL, rilevando, per il diritto al beneficio, la sussistenza di un rischio morbigeno qualificato e dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto, e non la soggettività dell’ente gestore dell’assicurazione, come confermato, peraltro, dall’art. 47 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, che, nell’innovare la disciplina della materia, non reca riferimenti all’assicurazione obbligatoria gestita dall’INAIL, sebbene a questo siano conservate alcune competenze, regola ispirata ad un criterio di razionalità scevro da ingiustificate discriminazioni, secondo le indicazioni rinvenibili nelle sentenze costituzionali nn. 5 del 2000 e 127 del 2002. (Nella specie, la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto le censure dell’istituto secondo cui il riconoscimento del beneficio presupponeva l’esistenza di un*



rapporto assicurativo con l'INAIL, nella specie insussistente, e in ordine all'irrelevanza del richiamo a Corte cost. n. 127 del 2002, perchè specifica per i dipendenti delle Ferrovie la cui assicurazione, prima gestita dall'azienda, era stata affidata all'INAIL).").

2) Inoltre, l'INPS contesta che il sig. ████████ nel(l'ulteriore) periodo riconosciutogli nella sentenza impugnata (1.1.1993 – 31.12.1993), sia stato esposto al rischio in misura rilevante ai fini del beneficio *de quo*.

Quale debba essere tale esposizione, è stato evidenziato, p.es. da C. 17632 del 28/07/2010: *L'attribuzione del beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge n. 257 del 1991 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del decreto legge n. 169 del 1993, convertito nella legge n. 271 del 1993) richiede che il lavoratore sia stato adibito per oltre un decennio a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno a causa della presenza, nei luoghi di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto che, per essere superiore ai valori limite indicati dall'art. 24 del d.lgs. n. 277 del 1991 e successive modifiche, renda concreta e non solo presunta la possibilità del manifestarsi delle patologie che la sostanza è idonea a generare.*, 400 del 11/01/2007: *Il disposto dell'art. 13, ottavo comma, della legge n.257 del 1992, relativo all'attribuzione di un beneficio contributivo-pensionistico ai lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, applicabile nella specie "ratione temporis", va interpretato nel senso che*



l'esposizione all'amianto ivi prevista è identificabile con un'esposizione superiore al valore di 0,1 fibre per centimetro cubo di cui all'art.24, terzo comma, del d.lgs. n. 277 del 1991 (abrogato dall'art. 5 del d.lgs.n. 257 del 2006), 7084 del 15/05/2002: In relazione ai ~~benefici~~ riconosciuti ai lavoratori nel settore dell'amianto, il disposto dell'art. 13, ottavo comma della legge n. 257 del 1992 va interpretato, in ragione dei criteri ermeneutici letterale, sistematico e teleologico, nel senso che il beneficio pensionistico ivi previsto va attribuito unicamente agli addetti a lavorazioni che presentano valori di rischio per esposizione a polveri d'amianto superiori a quelli consentiti dagli artt. 24 e 31 del D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della citata legge n. 257 del 1992); nell'esame della relativa domanda, il giudice del merito deve accertare - nel rispetto dei criteri di ripartizione dell'onere probatorio ex art. 2697 cod. civ.- se l'assicurato, dopo aver provato la specifica lavorazione praticata e l'ambiente dove ha svolto per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate anche le pause "fisiologiche" proprie di tutti i lavoratori, quali riposi, ferie e festività) detta lavorazione, abbia anche dimostrato che tale ambiente presentava una concreta esposizione al rischio alle polveri di amianto con valori limite superiori a quelli indicati nel suddetto D.Lgs. n. 277 del 1991 (come modificato dall'art. 3 della legge n. 257 del 1992), 8859 del 28/06/2001, 4913 del 03/04/2001.

Recepito in punto di diritto l'insegnamento della S.C., nel merito



della questione più propriamente epidemiologica da esso posta, della concreta ed individuale esposizione al rischio ambientale specifico nei termini quindi di cui agli artt. 24 e 31 d.lgs. 277/91 e succ. modd., anche la Corte d'appello ritiene di potere fare proprie le conclusioni del ctu dott. ██████████, come rassegnate alle pp. 89 e ss. della relazione dep. il 6.8.2012, e per le quali:

“è ragionevole supporre che i manutentori ██████████, Alessandro Olivetto, Marco Spagnuolo, Massimo, a cui è già stata riconosciuta esposizione qualificata fino al 31.12.1992, nonché i ricorrenti Spindlerello, E. L. J. F., Erametto, S. J. P., M. ██████████, anch'essi impiegati come addetti alla manutenzione cui non è stata riconosciuta esposizione qualificata, possano aver subito, nell'ambito delle attività di manutenzione, probabili esposizioni giornaliere di pochi minuti a fibre di amianto anche nell'anno 1993, condizione che configura quindi una esposizione ad un valore superiore a 0,1 ff/cm³ inteso come valore medio lavorativo anche per tale anno.

Per quanto riguarda il 1994 è plausibile possano essersi verificate esposizioni settimanali più occasionali a fibre di amianto a causa del progressivo (o già avvenuto) esaurimento dei MCA [materiali contenenti amianto, n.d.e.] presenti come scorta di magazzino. A fronte di ciò, considerando che, se esposizione vi è stata, questa era probabilmente molto prossima alla soglia limite di 0,1 ff/cm³ l'attribuzione di esposizione qualificata anche per il 1994 non può



essere affermata in termini di ragionevolezza quanto piuttosto in termini di cautela.

In altri termini, se vi è effettivamente stato un esaurimento progressivo delle scorte di MCA acquistati fino al 1992 ad uso esclusivo dei manutentori, è plausibile supporre che l'impiego di tale materiale friabile (e non) presente nei magazzini nonché quello eventualmente ancora in uso agli stessi manutentori DPI [dispositivi di protezione individuale, n.d.e.] residuali) sia avvenuto principalmente nel 1993 e possa aver determinato una possibile esposizione qualificata solo per tale anno, determinando una esposizione sicuramente minore nel 1994.

Le riportate conclusioni risultano suffragate da una attenta disamina:

-della pertinente "documentazione aziendale", in particolare: "Piani di lavoro presentati alla ASL relativi ad interventi di bonifica - Valutazione del rischio amianto e monitoraggi ambientali", nonché "licenze e concessioni edilizie" inerenti i luoghi di lavoro (pp. 8 - 13),

-delle risultanze di "indagini ambientali" e "ulteriori monitoraggi ambientali" effettuati negli anni 1999 - 2011 e di Programma di intervento per la gestione del rischio amianto dd. 26.8.2011 (pp. 13 - 26),

-dell'attività svolta dai ricorrenti (pp. 27 - 28),

-delle ctu già effettuate, da altri tecnici, in precedenti cause avviate da altri dipendenti / ex dipendenti delle medesime



Acciaierie di Bolzano (pp. 28 – 31),

-delle testimonianze rese nei numerosi procedimenti giudiziari precedenti (pp. 31 – 42),

-delle *“dichiarazioni e documentazione varia presente nei fascicoli INPS e di parte ricorrente”* (pp. 42 – 47).

Segue un'analisi e caratterizzazione dei materiali contenenti amianto utilizzati all'interno delle Acciaierie di Bolzano – Valbruna SpA (pp. 47 – 48) e delle attività svolte dalle varie figure professionali (pp. 48 – 49), nonché – ma esplicitamente solo *“a fini orientativi”*, e senza *“alcuna pretesa di rappresentare in modo preciso ed assoluto il livello di esposizione ad amianto attribuibile ai soggetti analizzati”* – *“ipotesi di calcolo dell'esposizione mediante utilizzo di modello matematico”* (pp. 49 – 58); inoltre un esame dei dati relativi alle *“malattie asbesto-correlate registrate c/o Acciaierie Bolzano/Valbruna- Sito produttivo di Bolzano”* e, rispettivamente, *“a livello nazionale nel comparto metallurgico”* (pp. 58 – 59).

Dopo avere sottolineato nuovamente (p. 80) che i valori espositivi come sopra calcolati con algoritmi matematici *“se interpretati come valori assoluti e non puramente orientativi, potrebbero creare solo confusione ed errate convinzioni”*, il ctu (pp. 85 – 89) del tutto condivisibilmente attribuisce primario rilievo alle deposizioni rese nelle precedenti cause dall'ex responsabile del reparto manutenzione Antonio Sanzovo.

Questi così ha riferito, in particolare, nella precedente causa



Zanonato – Di Martino: *“Affermo che dopo il 1988 DPI, nastri e pannelli di protezione dal calore (con esclusione delle materozze di cui non so) sono stati utilizzati ancora fino a quando sono stati rispettivamente venduti/comperati, usati/usurati. La legge prevedeva che fino al 31.12.1992 i suddetti prodotti potessero essere venduti comprati e tanto è avvenuto. Per quanto riguarda le giacenze posso dire che stimo che le stesse siano state terminate in un lasso di tempo che può andare da 6 mesi ai 2 anni dopo il 31.12.1992 per quanto concerne DPI (grembiuli, guanti, ghette) nastri, cordoli, pannelli di protezione”; nella causa 379/08: “Fino al 1992 il mio reparto acquistava fettucce, cordini, pannelli e ferodi in amianto, dato che non vi erano materiali alternativi ... La durata di utilizzo dei DPI può variare da 6 mesi a 3 anni. I DPI venivano usati prevalentemente dai manutentori e dagli addetti ai forni.”; e nella causa 619/08: “L’amianto è stato utilizzato fino al 1992 in quanto fino a tale data non c’erano prodotti a prezzo accessibile con qualità simili all’amianto. Per i DPI mi sembra che siano stati acquistati nuovi DPI in forma di materiale non contenente amianto già prima del 1992 (credo 88-89) ed un tanto sia per quanto concerne i DPI dei manutentori che degli operai produttori. Peraltro l’utilizzo dei DPI nuovi è stato successivo, diluito nel tempo, a partire dagli anni ’90” (v., sinotticamente, alle pp. 85 – 86 della ctu).*

È vero che vi sarebbe anche la deposizione del responsabile di magazzino Guglielmo Dalnodar (p. 85) secondo cui: *“a partire dal*



1988 dal magazzino generale non potevano essere più prelevati materiali in amianto dato che una parte era stata smaltita tra il 1985-86 (epoca in cui inviai ai reparti la comunicazione che i materiali di amianto sarebbero stati dismessi) e il 1988, ed una parte rispedita alla ditta fornitrice”.

Senonché essa, stante anche il riferimento solo a “materiali in amianto” – il quale comunque lessicalmente non includerebbe i numerosi dispositivi (come descritti alle pp. 6 – 7 della ctu) solo contenenti amianto, ma non fatti integralmente, o anche solo prevalentemente, del detto minerale – ragionevolmente dal ctu non viene ritenuta atta a inficiare l’attendibilità del teste Sanzovo. Piuttosto, il tecnico (p. 88) compone come segue il quadro complessivo ricostruibile in base alle risultanze di causa (e in particolare di quelle, *in parte qua* confluite, delle cause precedenti):

“1. intenzione delle Acciaierie di Bolzano di attuare in modo deciso la dismissione dell’utilizzo dell’amianto dal 1985/86;

2. restituzione alle ditte fornitrici di una quantità di MCA pari a circa 6 tonnellate nel 1988;

3. acquisto di DPI in amianto fino alla fine degli anni '80 con introduzione graduale di nuovi DPI;

...

5. acquisto di MCA di particolare e limitata tipologia (fettucce, corde, nastri, cartoni, ferodi) ad uso esclusivo dei manutentori fino a tutto il 1992;



6. esaurimento del suddetto materiale in un arco temporale variabile tra sei mesi e due anni, quindi in un periodo valutabile tra il luglio 1993 e il dicembre 1994”.

La ricostruzione e valutazione dei fatti storici rilevanti per la causa così operate dal tecnico esperto appaiono del tutto convincenti anche a questo giudice del gravame, e quindi suscettibili di essere recepite integralmente (tenuto conto anche della puntuale “*Replica alle osservazioni dei CTP di Parte resistente*” – *id est*, alle osservazioni formulate dai ctp in ordine alla bozza di ctu loro inviata prima della stesura del testo definitivo – , all. 3 alla ctu, che integralmente si richiama).

Siccome la ctu già si basa su materiale probatorio ampio ed esaustivo, anche proveniente dalle cause antecedenti – che peraltro si erano svolte sempre in contraddittorio con l’Istituto odierno appellante – anche la Corte ritiene di potere pretermettere la nuova assunzione anche in questa vertenza delle pure *hinc et inde* offerte prove orali.

Peraltro, l’esposizione al rischio secondo costante giurisprudenza è suscettibile di essere accertata anche con presunzioni e in base a un criterio meramente probabilistico, v. p.es. C. 19456 del 20/09/2007: *In tema di rivalutazione contributiva previdenziale per esposizione ultradecennale all'amianto dei lavoratori, la prova dell'esposizione qualificata può ritenersi raggiunta, in presenza di un elevato grado di probabilità di esposizione all'amianto in misura superiore alle soglie previste dalla legge. (Nella specie, la S.C.,*



nell'affermare il principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto rilevante l'esposizione dei lavoratori in un periodo per il quale non vi era attestazione dell'INAIL di esposizione al rischio, sul presupposto, riscontrato dal consulente tecnico d'ufficio, che le condizioni ambientali del lavoro non erano significativamente diverse da quelle del periodo esaminato dall'Inail), 16119 del 01/08/2005: L'attribuzione dell'eccezionale beneficio di cui all'art. 13, ottavo comma, della legge 27 marzo 1992, n.257 (nel testo risultante dalle modifiche apportate dall'art. 1, primo comma, del d.l. n. 271 del 1993), presuppone l'assegnazione ultradecennale del lavoratore a mansioni comportanti un effettivo e personale rischio morbigeno, a causa della presenza nel luogo di lavoro, di una concentrazione di fibre di amianto superiore ai valori limite indicati nel d.lgs. n. 277 del 1991; al fine del riconoscimento di tale beneficio, non è necessario che il lavoratore fornisca la prova atta a quantificare con esattezza la frequenza e la durata dell'esposizione, potendo ritenersi sufficiente, qualora ciò non sia possibile, avuto riguardo al tempo trascorso e al mutamento delle condizioni di lavoro, che si accerti, anche a mezzo di consulenza tecnica, la rilevante probabilità di esposizione del lavoratore al rischio morbigeno, attraverso un giudizio di pericolosità dell'ambiente di lavoro, con un margine di approssimazione di ampiezza tale da indicare la presenza di un rilevante grado di probabilità di superamento della soglia massima di tollerabilità.



Per quanto detto, il riconoscimento ad opera del primo Giudice in favore del manutentore sig. ████████ dell'ulteriore periodo 1.1.1993 - 31.12.1993 appare supportato da una piattaforma probatoria robusta e consistente, e merita quindi di essere confermato.

3) Un ulteriore motivo di gravame dell'ente previdenziale riguarda la non computabilità di eventuali periodi di assenza dal lavoro.

Senonché, per quanto riguarda l'appellato sig. ████████ i periodi di sospensione dell'attività lavorativa in atti documentati non appaiono tali da avere comportato - come condivisibilmente richiesto da C. 18134/10 - *“in concreto, a cagione del loro protrarsi ..., l'effettivo venir meno del rischio tutelato”* (l'integrale massima della pronuncia cit. è: *In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, non sono computabili per la determinazione del periodo complessivo dell'esposizione di cui all'art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, i periodi di collocamento del lavoratore in cassa integrazione guadagni ove abbiano avuto significativa durata ed ove abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venir meno del rischio tutelato, senza che assuma rilievo la qualificazione della sospensione stessa come fisiologica, ossia tendenzialmente comune a tutti i lavoratori (quali le ferie, le festività, i riposi), ovvero riferibile solo al singolo lavoratore in dipendenza di condizioni soggettive (malattia) o delle particolari vicende del rapporto*



(collocamento in cassa integrazione guadagnata). Nella fattispecie la Corte ha cassato la pronuncia del giudice di secondo grado che aveva escluso la computabilità dei periodi di cassa integrazione tenendo unicamente conto del coacervo delle settimane non lavorate senza considerare che erano distribuite nell'arco di oltre dieci anni e senza accertare se i singoli periodi di sospensione, per durata o prossimità con altri fossero stati significativi); in termini C. 9457 del 30/04/2014: Ai fini della determinazione del periodo di esposizione all'amianto, rilevante per fruire del beneficio di cui all'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono computabili le cosiddette pause fisiologiche del rapporto, quali quelle dovute a permessi, festività e ferie, mentre non sono utili i periodi di sospensione riferibili ad un singolo lavoratore, in relazione a condizioni soggettive o a particolari vicende del rapporto di lavoro, con la conseguenza che vanno esclusi, ove siano stati di durata significativa ed abbiano comportato in concreto, a cagione del loro protrarsi e dell'eventuale prossimità ad altre sospensioni della prestazione lavorativa, l'effettivo venire meno del rischio tutelato, i periodi in cui il lavoratore è stato assente per malattia e in dipendenza da un infortunio sul lavoro.).

Come ricordato alle pp. 18 del ricorso in appello, l'INPS dalle "buste paga dei ricorrenti ... reperite da Acciaierie Valbruna", dimesse in copia all'udienza davanti al Giudice del lavoro del 25.9.2012, avrebbe desunto, ed indicato nelle note difensive del 5.6.2013, le seguenti assenze in tesi non computabili, per quanto



riguarda il sig. ██████████

1+2+1+15+2+1 gg. di malattia / infortunio nei mesi di aprile, agosto, settembre e novembre 1982, 1+3,5+3+0,5+0,5 nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio e dicembre 1983, 5+2+2 nei mesi di febbraio, aprile e ottobre 1984, 2+5+1 nei mesi di febbraio, marzo e agosto 1985, 2+2 nei mesi di marzo e agosto 1986, 6,5+5+5 nei mesi di aprile, maggio e giugno 1987, 10,5 nell'ottobre 1990, 11+7 nei mesi di novembre e dicembre 1992.

Senonché non appare trattarsi di periodi di durata e distribuzione nel tempo tali da avere inciso in maniera epidemiologicamente apprezzabile sull'esposizione al rischio.

Inoltre, la sentenza impugnata ha fatto oggetto dell'accertamento della spettanza del beneficio soltanto il periodo "01.01.1993 - 31.12.1993" "*(siccome il precedente periodo 6.11.1980 - 24.07.1987, 18.09.1989 - 31.12.1992 era già stato accreditato)*" (così recita il dispositivo), e in relazione ai periodi considerati soltanto nell'inciso posto fra parentesi appare perlomeno dubbio che un accertamento sfavorevole all'INPS, e quindi un interesse dello stesso ad impugnare, sussista (l'appellante farebbe rilevare che l'accreditamento già effettuato in via amministrativa era da intendersi meramente provvisorio e con salvezza di successiva depurazione dei periodi di malattia, infortunio, c.i.g.).

A p. 19 del ricorso in appello l'INPS avrebbe poi anche reiterato la segnalazione, già effettuata in prime cure, di non disporre esso ente previdenziale "*(se non da quando malattia ed infortunio sono*



stati indicati nei mod. 01M, e quindi a partire dal 1.1.1989) dei dati relativi ai periodi di malattia e di infortunio, che invece sono in possesso del ddl e che quindi ~~devono~~ essere richiesti alle acciaierie o all'Inail per gli infortuni"; sennonché nessuna istanza di ordine di esibizione è formulata nelle conclusioni istruttorie del ricorso in appello (ove si insiste unicamente per l'assunzione delle prove orali); e stanti anche le comunque già significative risultanze delle buste paga, ulteriori esibizioni sarebbero in ogni caso meramente esplorative, se non *a priori* ultronee (va rilevato che le buste paga dimesse e come sopra valorizzate dall'ente coprono comunque anche i periodi antecedenti al 1989). Quanto detto vale anche, *mutatis mutandis*, per gli ipotizzati periodi di disoccupazione, per i quali – ma anche qui esplicitamente solo in prime cure – sarebbe stato chiesto ordine di esibizione da rivolgersi alla Provincia autonoma (“*in quanto per gli anni per cui è causa il materiale cartaceo presso l'ente [INPS] non è più a disposizione*”).

Nessun periodo ostativo dallo stesso INPS sarebbe invece stato in concreto dedotto, nel ricorso in appello, per l'unico anno cui direttamente si riferisce il *decisum* impugnato del Giudice del lavoro, ossia il 1993 (anno per il quale Acciaierie Valbruna s.p.a. il 20.12.2012 in ottemperanza all'ordine di esibizione del Giudice del lavoro dd. 10.12.2012 aveva fatto pervenire buste paga e cartellini presenze, dai quali si desumerebbero 16 ore di “*carezza inf.*” a marzo, un'ora di “*carezza malattia*” a luglio, 24 ore di



"carezza malattia" a dicembre 1993, quindi anche qui non sospensioni per periodi rilevanti).

II) L'appello del sig. ~~Piccinilli~~

Esso appare fondato per quanto di ragione.

Per quanto riguarda le eccezioni pregiudiziali e preliminari riproposte dall'INPS – che coincidono *in parte qua* con quelle proposte in via di appello principale nei confronti dei due ricorrenti vittoriosi in primo grado, ~~Chiodi e Quaresima~~ – basti richiamare, *mutatis mutandis*, quanto in relazione già argomentato *sub I*):

1) Quanto alla prima riproposta eccezione pregiudiziale, con la quale l'Istituto fa valere *"che la domanda di pensione, poiché era stata spedita per posta, senza autentica di firma ovvero accompagnamento di copia del documento di identità (art. 38 d.P.R. 445/00) e quindi non riferibile ad alcun soggetto e poiché era priva della documentazione necessaria per poter essere esaminata, non poteva essere considerata domanda amministrativa"*, con la conseguenza della *"improponibilità in parte qua del ricorso giudiziale"*, si rileva che neanche in questa sede di appello sarà riconosciuto un diritto a pensione già in atto, e quindi *in parte qua* l'eccezione può considerarsi priva di oggetto; qualora essa dovesse invece ritenersi riferita anche alla domanda di mero riconoscimento del diritto alla supervalutazione, la mancata allegazione di copia del documento di identità alle domande amministrative dd. 2/14.12.2009 e 19.2.2010 anche



qui sarebbe da considerare mera irregolarità, e così in sede amministrativa è stata considerata dallo stesso INPS, attesi i provvedimenti di rigetto nel merito assunti il 7.1.2010 e 24.2.2010 (all. 7 dell'Istituto), ed anche nel caso del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ la documentazione disponibile sull'esposizione al rischio era peraltro evidentemente già in possesso non solo dell'INAIL, che aveva compiuto gli accertamenti ad esso in relazione demandati, ma anche dell'INPS, che l'ha prodotta esso stesso nella presente causa, nel suo all. 7 (il quale contiene, tra l'altro, copia del libretto di lavoro del ricorrente e copia di dichiarazioni scritte dd. 13.11.2002 dei sigg. Turlione e Veronese e di una dichiarazione, presentata il 30.5.2002 all'INAIL, del sig. De Rossi, titolare della ditta Manuref s.a.s. alle cui dipendenze il ricorrente aveva lavorato; anche la domanda amministrativa dd. 19.2.2010 faceva peraltro espresso riferimento alla "documentazione già in Vostro possesso"; ed anche nel caso del sig. ~~XXXXXXXXXX~~ lo stesso INPS in altro precedente procedimento amministrativo avrebbe già riconosciuto la astratta spettanza della supervalutazione, sia pure per periodo inferiore al decennio).

2) Quanto all'ulteriore riproposta eccezione dell'INPS "*di inammissibilità/improponibilità del ricorso sempre nella parte relativa al riconoscimento del diritto alla pensione con rivalutazione ed interessi per mancanza delle condizioni di legge (contribuzione sufficiente, età anagrafica, cessazione dall'attività lavorativa) e quindi dell'interesse ad agire*", vale quanto appena detto, che



comunque anche in questa sede di appello non sarà riconosciuto un diritto a pensione già in atto.

3) Infine, diversamente da quanto sostenuto dall'INPS, il Collegio ~~ritiene~~ applicabile anche all'appellante Piccirillo ancora la normativa previgente al d.l. 269/03, essendo stata presentata domanda all'INAIL già in data 16.5.2002 (v. all. 7 dell'INPS), e quindi non ritiene che egli sia incorso, successivamente all'entrata in vigore del d.l., conv. in l. 326/03, in decadenza ai sensi dell'art. 47 del cit. d.l. ---

Nel merito vero e proprio può invece ritenersi, innanzitutto, circostanza acquisita in causa quella dell'esposizione in misura rilevante anche per il periodo dal 16.6.1975 al 31.1.1986, antecedente a quello già certificato in sede amministrativa dall'INAIL (v. suo doc. 5, nonché a p. 7 della memoria difensiva dell'INPS nel giudizio di prime cure), 1.2.1986 – 31.12.1992.

Tale periodo non ~~sarebbe~~ stato riconosciuto dall'INAIL in quanto *“questo Istituto non può rilasciare alcuna dichiarazione in quanto trattasi di richiesta riferita a periodi lavorativi svolti presso un'azienda non interessata da atti di indirizzo adottati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale”*, v. comunicazione dd. 14.10.2008 nel fascicolo all. 7 dell'INPS.

Ed effettivamente il sig. ~~██████████~~ all'epoca non aveva lavorato alle dipendenze delle Acciaierie di Bolzano, ma di ditte di terze (Turma s.p.a., Impresa Turco, v. libretto di lavoro nel fasc. doc. 7 dell'INPS).



Al riguardo egli nel ricorso introduttivo del giudizio di prime cure così ha analiticamente dedotto (capp. 143 ss. a pp. 21 ss.):

“143) Il Sig. ██████████ ha lavorato dal 16.06.1975 a tutt’oggi presso la Società ‘Acciaierie Valbruna’, già ‘Acciaierie di Bolzano’ – stabilimento di Bolzano in Via Volta n° 4 e 37, Magnesio-Alumina, Alcoa e Speedline come refrattarista (demolizione e rifacimento forni industriali);

144) Il Sig. ██████████, nel reparto manutenzione e rifacimento forni industriali, ha svolto le seguenti mansioni e attività:

145) Ha svolto interventi di posa o rifacimento o riparazione, consistente nel riportare a nudo la carpenteria del forno, demolizione dei cementi refrattari e delle lastre di silicati in amianto, posa dei pannelli di silicato, ancoraggio alla carpenteria con zanche o barre filettate di acciaio inossidabile tramite foratura degli stessi, indi posa in opera dei mattoni refrattari o gettate di cemento refrattario, in vari strati e tipologie;

146) Ha svolto interventi di conservazione dei refrattari consistenti nel tamponare le crepe che normalmente si formano a causa delle forti sollecitazioni termiche e dilatazioni lineari, con amianto in corde e materiali in fiocchi inseriti a mano e con la cazzuola;

147) Ha svolto interventi per isolare temporaneamente crolli di refrattario dalle pareti o volte dei forni ed evitarne la fuoriuscita di fiamme. Utilizzo di pannelli di amianto leggeri e coperte, per isolamento di fessure dalle quali fuoriusciva il calore;

148) Ha svolto operazioni di demolizione, pulizia e rifacimento dei



carri di colata con gli isolamenti e le tenute di appoggio con corda in amianto, l'assemblaggio e la successiva demolizione delle materozze per i lingotti standard e ~~per il reparto~~ per il reparto Laminatoio e Forgia era effettuato con corde in amianto, come anche la posa in opera dei tappi di spillaggio di acciaio liquido delle siviere;

149) Ha svolto operazioni di rifacimento delle cassette dell'impianto ad induzione elettrica ~~per la bonifica~~ delle barre di acciaio al reparto finitura, realizzato in reparto; prevedeva la demolizione dei cementi mescolati ad amianto nei quali era annegata la resistenza (resistenza avvolta in nastro di amianto per garantire la dilatazione termica ed evitare la crepatura del cemento), la posa delle lastre di contenimento in amianto, il rifacimento della nastratura sulla resistenza, il suo posizionamento ed il colaggio del nuovo cemento refrattario;

150) Ha svolto operazioni di rifacimento dei coperchi dei forni a pozzo, delle fosse di raffreddamento e delle porte in genere, con le loro guarnizioni in amianto era frequentissimo data la loro continua movimentazione ed il conseguente sfregamento sui cementi refrattari;

151) Ha svolto operazioni di rifacimento dei rivestimenti refrattari dei forni presuppone ancora oggi lo smontaggio dei bruciatori e delle tubazioni per il trasporto dei fumi, dell'aria (quasi sempre preriscaldata) e del gas. Per gli isolamenti termici erano sempre presenti, e spesso ancora oggi guarnizioni in amianto, e nastri per



le tubazioni;

152) In tutte queste attività vi è stato un largo utilizzo di materiale in amianto quali lastre e fogli isolanti in cartone, i nastri, le corde, i teli, le guaine, le guarnizioni e le rondelle oltre ai DPI;

153) Svolgeva la manutenzione similare negli altri stabilimenti, con la ricostruzione dei forni fusori dove l'amianto veniva posto per l'isolazione degli elettrodi e sul basamento degli stessi".

Le circostanze così articolate, e sulle quali il ricorrente offrirebbe – nuovamente anche nella presente sede d'appello – prove per testi, nella *Memoria difensiva* di costituzione dell'INPS dep. il 9.9.2011 non sono state contestate, tantomeno specificamente; in particolare non può considerarsi contestazione dell'affermato *curriculum* lavorativo quanto dedotto alle pp. 24 e 25 della *Memoria difensiva* anzidetta, e richiamato a p. 11 della *Memoria di costituzione* in appello, in quanto le contestazioni ivi svolte hanno ad oggetto la presenza nell'ambiente di lavoro di qualificate concentrazioni di polveri di amianto, ma non che il ricorrente abbia svolto le mansioni minuziosamente descritte nel riportato capitolato di prove – ed evidentemente il *curriculum* lavorativo forma nella specie parte integrante del fatto costitutivo della domanda, e quindi costituiva oggetto dell'onere di specifica contestazione in capo all'amministrazione resistente.

Può quindi ritenersi assodato, ai sensi e per gli effetti del nuovo art. 115 co. 1 c.p.c., che l'odierno appellante abbia svolto le medesime mansioni di refrattarista per le quali da febbraio 1986



già l'INAIL gli ha riconosciuto l'esposizione, anche negli anni dal 1975 al 1986, sia pure alle dipendenze di ditte terze (appaltatrici), ma sempre all'interno dello stabilimento delle Acciaierie, oltretutto di Magnesio-Alumina, Alcoa e Speedline.

Né a smentire l'assunto del ricorrente, a suo tempo (nella memoria di costituzione in prime cure) dall'INPS non specificamente contestato, può valere quanto sarebbe stato affermato nella ctu della dott.ssa Merseburger (allo scopo ora – ma non già in sede di costituzione in prime cure – richiamata a p. 12 della memoria di costituzione nella presente sede d'appello), espletata in una causa precedente e dimessa nella presente dall'INPS quale doc. 23, e cioè – secondo la lettura che ne darebbe l'ente – che la demolizione e ricostruzione del rivestimento refrattario delle siviere sarebbero state operazioni effettuate da personale interno alle Acciaierie e solo a partire dal 1986-87 affidate a ditte esterne. In realtà, a p. 9 della ctu della dott.ssa Merseburger si dice unicamente, per il periodo antecedente: *“Gran parte delle operazioni di rifacimento refrattari sono svolte con il personale interno”*, ed alla successiva p. 10: *“A partire dal 1986-1987 le operazioni di rifacimento dei rivestimenti refrattari del forno e delle siviere sono state affidate a ditte esterne”* – asserzioni (non ulteriormente documentate) che entrambe però non escludono affatto che perlomeno in parte le dette operazioni siano state affidate a ditte terze già prima del 1986; inoltre, la ctu evidentemente non era stata teste oculare e



diretta degli avvenimenti storici, e p.es. la semplice mancanza di ancora reperibile documentazione scritta non sarebbe circostanza sufficiente per escludere che anche prima del 1986 fossero state appaltate a ditte terze anche le lavorazioni in oggetto – le quali peraltro nemmeno esaurirebbero quelle complessivamente svolte dal ricorrente secondo le sue deduzioni (oltreché presso le Acciaierie anche presso altri stabilimenti metallurgici della locale zona industriale).

Nemmeno l'affidamento di incarichi a ditte esterne già prima del 1986 sarebbe efficacemente contraddetto dagli altri elementi ancora indicati alle pp. 8 s. e 12 s. della *Memoria in costituzione in appello* dell'INPS, ossia dalla deposizione del teste ing. Gaspari e dal Parere Contarp (**Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione**) dd. 3.6.2002.

Ed invero l'ing. Lorenzo Gaspari nella causa 304/08 ha detto unicamente (doc. 28 dell'INPS): „*ad: demolizione e ricostruzione dei forni era affidata dal 1986 a ditte esterne; anche la manutenzione ordinaria nonché la manutenzione in caso di fermata estiva o per cig era affidata a ditte esterne*”, e a p. 12 del Parere Contarp dd. 3.6.2002, doc. 11 dell'INPS – ed il quale sarebbe comunque una fonte solo *de relato* – , si legge: “È da segnalare inoltre che a partire dal 1986 le operazioni di rifacimento dei rivestimenti refrattari del forno e delle siviere sono state affidate a ditte esterne che le eseguivano nella fossa di colata (demolizione e rifacimento siviera)” – in entrambi i casi senza però



senza che venissero positivamente esclusi interventi di ditte terze già prima del 1986.

Le allegazioni del ricorrente trovano invece avallo anche nella Dichiarazione scritta di ~~De Rossi Bengo~~, nel fasc. doc. 7 dell'INPS, e che recita: *"Io sottoscritto De Rossi Bengo, attuale titolare della ditta Manuref S.a.s. costituita nel 1992, dichiaro che il Sig. ~~Piccinillo Franco~~ è alle ns. dipendenze e svolge il lavoro di manutenzione refrattaria sui forni degli stabilimenti Acciaierie e Speedline. / Nel periodo compreso tra il 1962 e il 1990, durante il quale ero alle dipendenze delle ditte ~~De Rossi Giovanni~~ (1962-1969), ~~Eredi De ~~Roberto~~~~ (1970-1981) e Manuref S.r.l. (1982-1991), ho svolto insieme al Sig. ~~Piccinillo Franco~~ (assunto nel 1986 dalle medesime ditte) lavori di manutenzione refrattaria sui forni degli stabilimenti Magnesio, Alluminia e Acciaierie. ..."*

Peraltro già a p. 11 della sentenza impugnata si dava atto che: *"~~Piccinillo Franco~~ dal 16.06.1975 a tutt'oggi [aveva lavorato] come refrattarista".*

In termini a p. 27 della ctu del dott. ~~Piccinillo~~ *"Sulla base di quanto indicato nei rispettivi libretti di lavoro e nella documentazione INPS e INAIL, i ricorrenti hanno operato c/o lo stabilimento in oggetto per i seguenti periodi e con le seguenti mansioni: / ... / ~~Piccinillo Franco~~ / 16.06.1975 > Manovale-Operaio specializzato con imprese Turma, Turco c/o Alcoa e Manuref c/o Acciaierie di Bolzano SpA e Acciaierie Valbruna SpA".*

Così ricostruito il curriculum lavorativo, le osservazioni



sull'esposizione dei refrattaristi svolte alle pp. 52 ss. e, specificamente per il sig. ~~Piccinilli~~, alle pp. 90 ss. della anche in relazione del tutto persuasiva ctu del dott. ~~Ferrari~~ non possono non valere anche per gli anni dal 1975 al 1986.

Alle citt. pp. 52 ss. il ctu evidenzia, per l'attività dei "refrattaristi", che: *"L'attività di rifacimento e manutenzione dei forni è notoriamente un'attività in cui si registra, a danno dei lavoratori, un'elevata esposizione ad asbesto e a silice libera cristallina (tridimite e cristobalite). Gli interventi manutentivi sono in linea di massima caratterizzati dalla rimozione di materiali friabili e pulverulenti ragion per cui anche lavori di breve durata possono determinare massicce esposizioni agli agenti chimici sopra indicati."* Seguono una serie di calcoli che tutti danno un valore medio di esposizione superiore al valore soglia di 0,1 ff/cm³.

A p. 90 vi è poi la conclusione che: *"Per quanto attiene al Sig. ~~Piccinilli Ferraro~~, refrattarista addetto al rifacimento forni, la sua situazione espositiva è certa e riconosciuta fino al 1992"* – ed essa, per quanto detto, non può che valere, oltre ~~per il periodo~~ dal 1.2.1986 anche per quello antecedente dal 16.6.1975 al 31.1.1985.

Per il periodo successivo al 1992 il ctu, *loc. ult. cit.*, rileva invece quanto segue:

"Preso atto che i materiali utilizzati per il ripristino dei forni venivano forniti dalle Acciaierie (e non dall'impresa esecutrice) e considerando che le stesse hanno acquistato MCA fino al 1992 ma



solo ad uso esclusivo dei manutentori, è da escludere, almeno dal 1988 in poi, una eventuale esposizione dalla messa in opera di manufatti in ~~quanto~~. Vi è però da considerare l'esposizione derivante dalla rimozione dei preesistenti MCA durante le fasi di ripristino dei forni. Tale esposizione, molto probabilmente 'qualificata', potrebbe essere comunque proseguita per un ulteriore arco di tempo (non meglio definibile) per due motivi:

-necessità di rifacimento e manutenzione periodica di forni e strutture similari;

-mancanza di piani di lavoro presentati da Acciaierie Bolzano / Valbruna dal 1992 al 2010 in ordine ad interventi di rimozione MCA da forni e strutture similari. ...

... la mancanza di piani di lavoro, dei registri di carico-scarico rifiuti, della mappatura, di monitoraggi ambientali nonché di eventuali referti di caratterizzazione degli isolamenti presenti nei forni, impediscono di poter definire con ragionevole certezza il termine ultimo di una possibile esposizione qualificata. Pertanto, per ritengo ragionevole confermare che tale operatore sia stato esposto ad un valore superiore a $0,1 \text{ ff/cm}^3$ inteso come valore medio per anno lavorativo dall'inizio attività al dicembre 1992, ma con riserva che tale esposizione possa essere proseguita per un ulteriore periodo non quantificabile con gli elementi acquisiti e a disposizione. Va ricordato che nel luglio 1995, l'Amm. Delegato della A. Valbruna SpA assunse la gestione degli impianti della A. di Bolzano SpA senza che fosse stata loro



*segnalata presenza di lavorazioni con materiali contenenti amianto o amianto nelle strutture impiantistiche fatta eccezione per le coperture in eternit dei fabbricati 'Erre'. In realtà varie tipologie di MCA erano ancora presenti nell'ambiente di lavoro ed anche nei forni del Reparto Forge. È evidente che se corrisponde al vero il fatto secondo cui non vi fu una adeguata informazione da parte della ditta cedente a quella subentrante, quest'ultima non poteva a sua volta trasmettere informazioni sui rischi specifici alle imprese esecutrici se non dopo una accurata valutazione dei rischi. Per tale motivo, nella bozza inviata ai CTP, come termine espositivo, è stato orientativamente e cautelativamente indicato il 1994 proprio in considerazione che da tale anno inizia un periodo di transizione con il passaggio di proprietà tra A. di Bolzano e A. Valbruna, periodo che, già precedentemente, potrebbe aver determinato una minor attenzione ad aspetti ricollegati alla gestione dei MCA presenti in componenti di amianto nonché all'utilizzo delle scorte di magazzino". **

V. poi anche riassuntivamente a p. 97: *"Esposizione riconosciuta qualificata nella* presente Ctu dal periodo 1.02.1986 al 31.12.1994."*

Ebbene, il Collegio ritiene del tutto ragionevole l'ipotesi "cautelativamente" formulata dal ctu, questo anche alla luce delle circostanze come sopra dedotte dal ricorrente già in ricorso introduttivo e dall'INPS suo tempore non specificamente contestate, e ritiene così di potere riconoscere l'esposizione



qualificata anche per gli anni 1993 e 1994.

A p. 22 della *Memoria di costituzione in appello* l'INPS deduce una serie di periodi intermedi in cui l'esposizione sarebbe comunque mancata:

- "1975: in quanto inizia a lavorare con il giugno 1975": sennonché per la maggiore parte dell'anno l'esposizione era presente, ed era ininterrottamente presente durante il periodo contributivo oggetto della chiesta rivalutazione, e che inizia, evidentemente, con l'assunzione in data 16.6.1975;

per il riconoscimento del beneficio in ragione di anni interi v. p.es. C. 10671 del 26/06/2012: *In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno. (Principio affermato ai sensi dell'art.*



360 bis, n. 1, cod. proc. civ.), 6360 del 23/04/2012: In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ex art. 13, comma 8, della legge n. 257 del 1992, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi sia stato superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha respinto il ricorso del lavoratore contro la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di rivalutazione contributiva aderendo ad una c.t.u. eseguita col criterio dell'osservazione su base annuale e disattendendo altra c.t.u. eseguita col criterio della "spalmatura" della media ponderata sull'intero periodo di esposizione)., 4650 del 26/02/2009: In tema di benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all'amianto, ai fini del riconoscimento della maggiorazione del periodo contributivo ai sensi dell'art. 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, applicabile "ratione temporis", occorre verificare se vi



sia stato il superamento della concentrazione media della soglia di esposizione all'amianto di 0,1 fibre per centimetro cubo, quale valore medio giornaliero su otto ore al giorno, avuto riguardo ad ogni anno utile compreso nel periodo contributivo ultradecennale in accertamento e non, invece, in relazione a tutto il periodo globale di rivalutazione, dovendosi ritenere il parametro annuale (esplicitamente considerato dalle disposizioni successive che hanno ridisciplinato la materia) quale ragionevole riferimento tecnico per determinare il valore medio e tenuto conto, in ogni caso, che il beneficio è riconosciuto per periodi di lavoro correlati all'anno.;

-“1976 e 1977 per servizio militare”: lo stesso è stato prestato, come si evince dalla nota dd. 12.7.2011 del Responsabile servizio assicurato pensionato nel fascicolo all. 7 dell'INPS, dal 4.8.1976 al 3.8.1977 – in relazione si ritiene che possa essere riconosciuto ai fini della supervalutazione, un solo anno, il 1976 (ai sensi della giurisprudenza testé riportata; trattasi dell'anno in cui i mesi di esposizione superavano quelli di assenza);

-“1981 per malattia/infortunio”: dall'estratto conto nel fascicolo all. 7 cit. si evincono assenze dal 20 al 30.1.1981 e dal 27.2.1981 al 6.3.1981, che non sono sufficientemente protratte per fare venire meno il rischio qualificato medio annuo;

-“dal 1982 al 1.2.1986 il sig. ~~Piccinillo~~ non lavora“: il che trova conferma sia nell'estratto conto che sul libretto di lavoro, entrambi nell'all. 7 cit.; quindi gli anni 1982 – 1985 non possono



essere computati;

-“1992 CIG”: erano però interessati (v. estratto conto cit.) i soli primi tre mesi dell’anno, e nemmeno appare essersi trattato di cig a zero ore, in quanto sempre per gli stessi tre mesi risultano anche retribuzioni di lavoro dipendente; quindi non si trattava di una interruzione nel presente contesto rilevante.

-“1996 disoccupazione”: non rileva più, in quanto il ctu ha riconosciuto l’esposizione solo fino al 1994 compreso.

In sintesi riassuntiva possono quindi essere riconosciuti utili gli anni 1975 (dal 16.6.1975), 1976, 1978 - 1981, 1986 (dal 1.2.1986) - 1994, complessivamente quindi 15 anni e così più del decennio richiesto.

Dal momento che l’INPS (v. ora a p. 2 della *Memoria di costituzione in appello* dd. 28.2.2014) considererebbe meramente provvisorio il riconoscimento già effettuato in sede amministrativa del periodo dal 1.2.1986 al 31.12.1992, e in particolare si sarebbe riservato di rivederlo per tenere conto di periodi non ancora considerati di interruzione dell’esposizione al rischio, appare necessario comprendere nel qui adottando accertamento giudiziario anche gli anni in oggetto.

In riforma *in parte qua* della sentenza gravata, vanno quindi emesse statuizioni di accertamento come da sotto riportato dispositivo.

III) Le spese di lite

Le spese legali nella prima sentenza sono state liquidate per tutti



e nove i ricorrenti in complessivi € 4.500,00, oltre cap ed iva, di cui la metà è stata posta a carico dell'INPS, con compensazione del residuo.

Mentre in punto *quantum* tale determinazione non è impugnata da alcuna delle parti, l'INPS lamenta un'iniqua distribuzione dell'onere tra i contendenti.

Ora, con la *Transazione* stragiudiziale dd. 11.3.2014 ciascuno dei sette firmatari si è obbligato a restituire all'ente € 250,00, oltre cap ed iva.

Secondo l'interpretazione implicitamente così data dalle stesse parti alla pronuncia del Tribunale, che cioè la stessa abbia obbligato l'INPS alla rifusione a ciascuno dei ricorrenti di € 250,00, pari a un nono di € 2.250,00, sono quindi ancora rimasti a carico dell'ente previdenziale € 250,00 per il sig. ~~Olivero~~ e € 250,00 per il sig. ~~Piccinini~~, sempre oltre accessori.

Ebbene, la quota in favore del sig. ~~Olivero~~, stante la reiezione nel merito dell'appello nei suoi confronti dell'INPS e d'altro canto il difetto di un appello incidentale suo in punto spese, deve essere senz'altro confermata, in quanto evidentemente, in relazione all'esito di lite, non eccessiva.

Per il sig. ~~Piccinini~~, vittorioso con il proposto appello principale, le spese anche del giudizio di prime cure vanno invece regolate *ex novo*, e il Collegio ritiene che gli competa l'integrale rifusione della sua quota capitaria, di € 500,00.

Ad entrambi vanno inoltre integralmente rifuse le spese del



in accoglimento per quanto di ragione dell'appello del sig. Franco Piccirillo e parziale riforma della sentenza impugnata,

accerta e dichiara

il diritto del sig. Piccirillo alla rivalutazione della propria anzianità contributiva, ai fini delle prestazioni pensionistiche, mediante applicazione del coefficiente di legge di 1,5 nei limiti di un massimo di 40 anni di contribuzione, in relazione ai seguenti periodi:

anno 1975 (dal 16.6.1975),

anno 1976,

anni dal 1978 al 1981 compresi,

anni dal 1986 (dal 1.9.1986) al 1994 compresi,

condanna

pertanto l'INPS ad operare la rivalutazione anzidetta,

dà atto

del regolamento delle spese di ctu recato dal pt. 4 della *Transazione* dd. 11.3.2014,

~~condanna~~

l'INPS alla rifusione ai sigg. Olivetto e Piccirillo, e per essi all'avv.

Ezio Bonanni quale antistatario, delle spese di lite, determinate

-per il giudizio di prime cure in € 750,00, oltre cap ed iva,

-per il giudizio d'appello per compensi in euro 1.960,00 per la fase di studio, euro 1.350,00 per quella introduttiva ed euro 3.305,00 per quella decisoria nonché in euro 992,25 per spese generali, complessivamente quindi in euro 7.607,25, oltre cap ed



giudizio d'appello.

Sia per il primo che per il secondo grado va ordinata la chiesta distrazione in favore dell'avv. Ezio Bonanni quale antistatario.

Infine, devono essere posti a carico dell'INPS due noni delle spese di ctu (mentre per le quote degli appellati firmatari della *Transazione* vale quanto in essa previsto, ossia la rinuncia a un rimborso da parte dell'INPS di quanto essi a suo tempo avevano al detto titolo anticipato, complessivamente € 1.035,00).

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti dall'INPS con ricorso dep. il 30.12.2013 e dal sig. [REDACTED] con ricorso dep. il 31.12.2013 avverso la sentenza n. 175/13 del 5.7.2013 del Tribunale di Bolzano in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:

dichiara

la cessazione della materia del contendere tra l'INPS e gli appellati [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ROBERTO, [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED] Rodono, con compensazione, salvo per quanto diversamente concordato ai punti 3 e 4 della *Transazione* dd. 11.3.2014, delle spese di entrambi i gradi,

respinge

l'appello proposto dall'INPS nei confronti del sig. Marco Olivotto, confermando *in parte qua* la sentenza impugnata,



